

SUB PROCEDURA EVENTI A RILEVANTE IMPATTO LOCALE

Ad integrazione di quanto riportato nelle procedure di operatività generiche, devono essere predisposte alcune azioni specifiche per la gestione di manifestazioni pubbliche (ad es. esposizione di bancarelle, rappresentazioni artistiche oppure relative alle ricorrenze delle Feste patronali, etc....).

La gestione di tali eventi interessa, in particolare, la necessità di regolamentare il traffico pedonale e veicolare durante le fasi di afflusso e deflusso dalle aree circostanti i settori chiusi al traffico e dalle zone direttamente interessate dagli eventi; occorre innanzitutto verificare da parte dell'Amministrazione Comunale se l'evento sia riconducibile alla casistica di quelli a rilevante impatto locale, come specificato nella Direttiva del 9 novembre 2012, in quanto "possono comportare rischio per la pubblica e privata incolumità in ragione dell'eccezionale afflusso di persone ovvero della scarsità ed insufficienza delle vie di fuga". In tal caso potrebbe essere richiesta pertanto, come richiesto dalla Direttiva:

- la dichiarazione di evento a rilevante impatto locale da parte dell'autorità comunale di protezione civile
- l'attivazione del Piano di Protezione Civile con l'insediamento e l'operatività del COC/UCL attraverso l'attivazione delle funzioni di supporto necessarie, definite in relazione alla effettiva portata dell'evento rispetto alla situazione ordinaria
- individuazione dell'ufficio e/o servizio comunale ed il soggetto interno all'Amministrazione Comunale, quale incaricato del coordinamento delle attività preparatorie all'evento e, in particolare, del coordinamento operativo delle organizzazioni di volontariato coinvolte
- il coinvolgimento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione civile predisponendo un piano operativo dell'impiego.

A fronte della dichiarazione di *evento a rilevante impatto locale* l'Amministrazione comunale può attivare il proprio Gruppo Comunale e Organizzazioni convenzionate mentre qualora il volontariato locale non dovesse essere in forze sufficienti a garantire la gestione ottimale dell'evento può essere richiesta l'attivazione di altri volontari di protezione civile mediante l'attivazione delle procedure regionali previste con DDS n. 10099 del 12 luglio 2018 in approvazione delle "Modalità di gestione amministrativa e operativa del volontariato di protezione civile – Aggiornamento del decreto n. 7626/2013 (r.r. 6/2018).

In particolare deve essere predisposto un **piano operativo di protezione civile**, individuando gli scenari in cui potrebbero generarsi emergenze durante lo svolgimento della manifestazione; tale piano integra e completa la relazione di sicurezza e il piano di emergenza predisposto dagli organizzatori dell'evento, nelle quali sono indicate le misure di safety e security previste. Al riguardo si evidenzia come in qualsiasi caso, a seguito della Direttiva del Ministero dell'Interno del 28 luglio 2017, concernente i "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche" e **successive disposizioni**, le manifestazioni pubbliche devono prevedere la stesura di un Piano di Emergenza dedicato, che andrà ad analizzare evento per evento, di volta in volta, nel dettaglio, tutti gli aspetti integrati di safety e security,

come richiesto dalla Direttiva Ministeriale al fine di ridurre al minimo i potenziali rischi per i cittadini. Il riferimento vigente è dato dalle Linee guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità allegate alla Direttiva del Ministero dell'Interno N. 11001/1/110/(10) del 18/07/2018.

Utilizzo del volontariato

Per quanto concerne l'utilizzo del volontariato di protezione civile occorre tenere in considerazione quanto di seguito specificato e chiarito dalla Circolare del Dipartimento della Protezione Civile dello scorso 06/08/2018.

Cosa può fare il volontariato

Nella citata circolare DPC, al punto 2.1, si evidenzia come le attività che le organizzazioni di volontariato di protezione civile possono garantire sono le seguenti:

- supporto organizzativo alle attività amministrative e di segreteria all'interno delle strutture di coordinamento attivata dall'Amministrazione Comunale;
- attività socio-assistenziale;
- soccorso e assistenza sanitaria;
- predisposizione e somministrazione pasti nell'ambito delle attività di assistenza alla popolazione;
- informazione alla popolazione.

Si specifica che i volontari di protezione civile dovranno essere specificatamente formati e dotati di idonei DPI per le attività che andranno a svolgere.

Cosa NON può fare il volontariato

Nel successivo punto 2.2 della citata Circolare 06/08/2018 sono, inoltre, elencate le attività che **non possono essere svolte dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile** essendo esclusiva dei soggetti istituzionalmente preposti alla sicurezza integrata, in quanto non riconducibili agli scenari di rischio né ai compiti della protezione civile:

- **è totalmente preclusa la facoltà di svolgere servizi di polizia stradale e regolazione del traffico veicolare;**
- attività di controllo del territorio (ad es. servizi di controllo agli ingressi ai luoghi aperti al pubblico, controllo agli accessi, ...); tali compiti sono propri di guardie giurate, steward, ecc.;
- servizi di vigilanza e osservazione;
- protezione delle aree interessate dall'evento mediante controlli e bonifiche;
- controlli nelle aree di rispetto e/o prefiltraggio;
- adozione di impedimenti fisici al transito dei veicoli, interdizione dei percorsi di accesso;
- le eventuali attività di servizio antincendio non dovranno prevedere in alcun modo riferimenti ad attività di protezione civile; si ricorda, infatti, che **il volontariato di protezione civile può effettuare**

servizi solo in caso di incendi boschivi e il concorso per quelli di interfaccia, ma non in altri contesti di competenza esclusiva del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Occorre precisare, come specificato nella Circolare del Dipartimento della Protezione Civile dello scorso 06/08/2018, che ai sensi dell'art. 16 comma 3 del Codice della Protezione Civile non rientrano nell'azione di protezione civile gli interventi e le opere per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possono determinare criticità organizzative, in occasione dei quali le articolazioni territoriali delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale possono assicurare il proprio supporto, limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, su richiesta delle autorità di protezione civile competenti, anche ai fini dell'implementazione delle necessarie azioni in termini di tutela dei cittadini.

*Pertanto, in caso di manifestazioni pubbliche di tipo generico l'impiego del Volontariato di protezione civile può essere previsto, **esclusivamente** per svolgere attività di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione.*

Nel quadro delle indicazioni impartite dalla Direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110/(10) dello scorso 18/07/2018, **l'impiego del volontariato può dunque essere espletato in due diverse modalità:**

- partecipazione in **ambiti non riconducibili a scenari di protezione civile**, per le quali è esclusa l'applicazione dei benefici previsti dal Codice della protezione civile (art. 39 e 40 del D.Lgs. 1/2018); in tali contesti, tra l'altro, **non è consentito l'utilizzo di loghi, stemmi ed emblemi riconducibili alla protezione civile;**
- partecipazione delle Organizzazioni di Volontariato **in qualità di struttura operativa del Servizio Nazionale di protezione Civile** a quegli eventi che richiedono l'assunzione in capo alle Autorità pubbliche preposte di specifiche misure volte all'ordinata gestione delle attività nel rispetto dunque delle disposizioni vigenti in tema di eventi a rilevante impatto locale (Direttiva del Dipartimento Protezione Civile del 9/11/2012):

FASE DI NORMALITÀ (VERDE)

Al fine di attivare l'UCL come previsto dalla Direttiva **in caso di eventi di rilevante impatto locale** occorre procedere secondo la seguente procedura:

SINDACO

- qualora l'evento si reperi conforme a quanto previsto al punto 2.1.3. della Direttiva del Dipartimento Protezione Civile del 9/11/2012 **e si ritenga opportuno richiedere l'attivazione di Organizzazioni di Volontariato** attuare le procedure regionali previste con DDS n. 10099 del 12 luglio 2018 in approvazione delle *“Modalità di gestione amministrativa e operativa del volontariato di protezione civile – Aggiornamento del decreto n. 7626/2013 (r.r. 6/2018).*

L'attivazione deve essere effettuata almeno 10 giorni prima dell'evento

La richiesta di attivazione dei volontari di protezione civile avverrà a cura della provincia di riferimento, utilizzando un'apposita modulistica predisposta da Regione Lombardia, che contiene una stima dei volontari impiegati e dei costi previsti; in caso di urgenza, la richiesta potrà essere effettuata per le vie brevi e formalizzata entro le successive 24 ore lavorative.

Non è necessariamente previsto che venga richiesta l'applicazione dei benefici di legge di cui agli artt. 39 e 40 del D.lgs. 1/2018.

- emanare, se necessario, ordinanze utili alla gestione dell'evento, indicando la viabilità comunale chiusa al traffico.
- attivare UCL secondo la specifica composizione per l'evento
- prevedere la presenza di eventuali soggetti privati diversi dall'Amministrazione Comunale facenti parte dell'organizzazione dell'evento e aventi scopo di lucro
- seguire le indicazioni del piano operativo e l'applicazione delle misure di safety e security (ai sensi Direttiva Min. Interno del 18/07/2018)

P.L./U.T.C.

- creazione di cancelli per il traffico veicolare e pedonale al fine di identificare percorsi obbligati per i vari flussi di traffico
- creazione di corridoi per smaltimento traffico
- garantire l'afflusso ed il deflusso dei mezzi di soccorso alle aree interessate;
- seguire le indicazioni del piano operativo e l'applicazione delle misure di safety e security (ai sensi Direttiva Min. Interno del 18/07/2018)

GRUPPO DI P.C./VOLONTARIATO

- informare gli automobilisti sul posto circa le modifiche temporanee alla circolazione;
- fornire, se necessario, adeguato supporto agli automobilisti (ad es. caldo - freddo);
- controllo costante delle aree interessate
- seguire le indicazioni del piano operativo e l'applicazione delle misure di safety e security (ai sensi Direttiva Min. Interno del 18/07/2018)

FASE DI EMERGENZA (LILLA)

SINDACO

- in base alla gravità dell'evento (principio d'incendio di piccole dimensioni, fuga di gas facilmente intercettabile, esplosioni localizzate o diffuse, traumi o malori, atti terroristici, disordini, eventi meteo rilevanti quali trombe d'aria, nubifragi, allagamenti, ecc...), da valutare
 - sospensione della manifestazione (parziale o totale);
 - sfollamento (parziale o generale)
- attivare gli addetti presenti (definiti nel Piano di emergenza)
- valutare la richiesta di intervento di mezzi di soccorso sanitari e non (Vigili le Fuoco, FF.OO)

P.L./U.T.C.

- ricevuta o vista direttamente la segnalazione dell'emergenza si reca sul posto e ne valuta l'entità
- dispone, nel caso, l'evacuazione dell'area interessata dall'emergenza
- provvede, se necessario, a far spostare eventuali prodotti o sostanze che possono aggravare la situazione;
- una volta individuata l'area occorre delimitarla (ad es. con nastro plastificato bianco e rosso) per evitare l'avvicinamento da parte di personale non autorizzato
- chiama, se necessario, il soccorso sanitario (112) e i VV.F.
- opera in modo che le vie di accesso siano sgombre per far transitare i mezzi di soccorso;
- Costituisce, insieme a VV.F., 118, FdO, ARPA e ATS il Posto di Comando Avanzato (P.C.A.);

P.L./Gruppo P.C.

si mette a disposizione e collabora all'eventuale evacuazione dell'area interessata dall'emergenza coordinandosi con gli altri addetti delle squadre d'intervento.